

**Ordinanza  
sulla sicurezza e la protezione della salute dei  
lavoratori nei lavori di costruzione  
(Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)**

**Modifica del 29 giugno 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 giugno 2005<sup>1</sup> sui lavori di costruzione è modificata come segue:

*Art. 2 lett. a e c*

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *lavori di costruzione*: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo e lo smantellamento o la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali; sono parimenti considerati lavori di costruzione i lavori negli scavi, nei pozzi, negli scavi di fondazione, nelle cave di pietra e nelle cave di ghiaia, agli impianti termici e ai camini di fabbrica, alle canalizzazioni e all'interno delle canalizzazioni nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della pietra;
- c. *abrogata*

*Art. 19 cpv. 1*

*Concerne unicamente il testo tedesco.*

*Art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup> e 4*

<sup>2bis</sup> La parete di ritenuta sul tetto deve essere misurata in modo da resistere a una certa forza dinamica.

<sup>4</sup> *Concerne unicamente il testo tedesco.*

<sup>1</sup> RS 832.311.141

*Art. 32 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per lavori su un tetto di un'altezza di caduta superiore a 3 metri e di una durata totale inferiore a due giorni per una persona sono sufficienti le misure seguenti:

- a. per inclinazioni dei tetti fino a 40°: misure secondo l'articolo 19;
- b. per inclinazioni dei tetti tra 40° e 60°: misure secondo l'articolo 19, inoltre occorre utilizzare scale da copritetto;
- c. per inclinazioni dei tetti superiori a 60°: devono essere utilizzati ponti mobili o dispositivi di sicurezza equivalenti.

*Art. 33 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se non è possibile dimostrare che le superfici di copertura sono resistenti alla rottura o di limitata resistenza alla rottura, devono essere adottate le corrispondenti misure di cui all'articolo 35.

<sup>3</sup> Indipendentemente dall'altezza della caduta, alle aperture nella superficie di copertura occorre installare contro le cadute protezioni resistenti e solidamente fissate.

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> È permesso effettuare lavori su superfici di copertura non resistenti soltanto a partire da passerelle. Se non è tecnicamente possibile o se risulta sproporzionato montare passerelle, devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta o reti di sicurezza a partire da un'altezza di caduta di 3 metri.

*Art. 36*            Montaggio di elementi di copertura

<sup>1</sup> Per montare elementi di copertura a partire da un'altezza di caduta di 3 metri devono essere installati ponteggi di ritenuta o reti di sicurezza su tutta la superficie.

<sup>2</sup> Si può salire sugli elementi di copertura soltanto se sono fissati.

*Art. 57 cpv. 9*

<sup>9</sup> Gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la loro altezza. Fanno eccezione gli scavi realizzati nella roccia di cui all'articolo 56 capoverso 3.

*Art. 60a cpv. 1 lett. a e b*

*Concerne unicamente il testo francese.*

*Art. 76 cpv. 1*

<sup>1</sup> La pendenza di scarpata degli strati di copertura non può superare un rapporto di 1:1.

*Titolo prima dell'art. 81a***Capitolo 8a: Impianti termici e camini di fabbrica***Art. 81a* Definizioni

Ai sensi del presente capitolo si intende per:

- a. *impianti termici*: impianti a combustione e motori a combustione stazionari per combustibili solidi, liquidi o gassosi, inclusi i dispositivi di produzione, trasporto e distribuzione di calore, i dispositivi di comando e di sicurezza, nonché il tubo di collegamento e gli impianti per l'evacuazione dei gas di scarico;
- b. *camini di fabbrica*: installazioni volte a evacuare i gas di scarico, isolate, accessibili dall'interno o dall'esterno, e che possono essere pulite unicamente dall'alto al basso.

*Art. 81b* Requisiti al personale

Per lavori a impianti termici e camini di fabbrica possono essere impiegati unicamente lavoratori che:

- a. in base alle loro condizioni fisiche e psichiche sono in grado di assumere in modo sicuro e affidabile i compiti loro affidati;
- b. sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro;
- c. dispongono di una formazione adeguata ai lavori agli impianti termici e ai camini di fabbrica.

*Art. 81c* Dispositivi di comando e di commutazione

<sup>1</sup> Gli impianti termici e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere muniti di dispositivi che consentono di isolarli o disinserrarli da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori.

<sup>2</sup> Per lavori a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica:

- a. il dispositivo di disinserimento di sicurezza deve essere bloccato con un lucchetto nella posizione spenta;
- b. la spina elettrica del bruciatore, del ventilatore o dell'alimentazione di combustibile deve essere disinserta e la presa deve essere assicurata con un lucchetto;
- c. un cartello di segnalazione deve essere affisso in prossimità dell'interruttore di sicurezza all'entrata dell'impianto termico o del camino di fabbrica.

*Art. 81d* Lavori a impianti termici accessibili e camini di fabbrica

<sup>1</sup> I lavori effettuati a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica devono essere sorvegliati da una persona che si trova fuori dalla zona di pericolo.

<sup>2</sup> L'accesso agli impianti termici e ai camini di fabbrica è autorizzato soltanto dopo un periodo di raffreddamento sufficiente e dopo l'evacuazione dei gas tossici accumulatisi. Quest'ultimo punto deve essere verificato mediante misurazione.

<sup>3</sup> Se i gas tossici non possono essere evacuati, per accedere a impianti termici accessibili o a camini di fabbrica deve essere indossato un apparecchio respiratorio indipendente dall'aria ambiente.

*Art. 81e* Accessi agli impianti per l'evacuazione dei gas di scarico sui tetti

<sup>1</sup> L'accesso agli impianti per l'evacuazione dei gas di scarico sui tetti è autorizzato unicamente se vi sono i necessari dispositivi fissi di sicurezza, come passerelle o scale fisse, tra le aperture d'uscita nel tetto e gli impianti in questione.

<sup>2</sup> Se tali dispositivi fissi di sicurezza mancano, devono essere adottate misure di protezione quali ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza o funi di sicurezza.

*Art. 81f* Ascensione di camini di fabbrica

<sup>1</sup> Dall'esterno, l'ascensione di camini di fabbrica può avvenire unicamente mediante scale fisse. Se queste non sono disponibili occorre utilizzare mezzi di trasporto autorizzati per le persone.

<sup>2</sup> Dall'interno, l'ascensione di camini di fabbrica può avvenire unicamente mediante scalini di ferro già esistenti o installazioni di risalita simili in condizioni ineccepibili.

*Art. 81g* Raccordi elettrici tramite paline sul tetto

<sup>1</sup> I raccordi elettrici tramite paline sul tetto che si trovano nella zona di lavoro devono essere separati dalla corrente o protetti da qualsiasi contatto.

<sup>2</sup> Prima dell'inizio dei lavori nella zona in cui si trovano raccordi elettrici tramite paline sul tetto occorre informare per tempo il proprietario della linea.

## II

L'ordinanza del 18 ottobre 1963<sup>2</sup> concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione è abrogata.

<sup>2</sup> RU 1963 884, 2002 3929

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.

29 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

